

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. A05017 del 28/05/2012

Proposta n. 9808 del 22/05/2012

**Oggetto:**

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1689/2005 - Certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - Ditta Vitagri Soc. Agricola a.r.l. - Ricorso gerarchico avverso la comunicazione di rigetto dell'istanza per il rilascio qualifica IAP da parte del Comune di Viterbo - ricorso accolto.

**Proponente:**

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1689/2005 – Certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – Ditta **Vitagri Soc. Agricola a r.l.** - Ricorso gerarchico avverso la comunicazione di rigetto dell'istanza per il rilascio qualifica IAP da parte del Comune di Viterbo – ricorso accolto.

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114 “Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina”;

VISTA la Legge 06/08/1954 n. 604 recante “Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina”;

VISTO il D. Lgs. 542 del 23/10/1996, avente ad oggetto “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale”;

VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la D.G.R. n. 781 del 14/06/2002 ed in particolare l'allegato 3 in cui sono indicate, tra l'altro, le funzioni delegate ai Comuni;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.s. m.m. ;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 1689 del 26/08/2005 concernente “D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, L.R. 06 Agosto 1999, n. 14. Disposizioni per il rilascio da parte dei comuni della certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”;

VISTO il Decreto Dirigenziale A12122 del 30/12/2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTA la richiesta di attestato di imprenditore agricolo professionale, presentata dal sig. Giovanni Boccolini (in qualità di rappresentante legale della ditta Vitagri Soc. Agr. a r.l.) al Comune di Viterbo in data 29/12/2011 (prot. n. 2521);

CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria, l'istanza (funzionale alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla Legge 114/1948 e s.s. m.m. e proroghe) non veniva accolta dal Comune di Viterbo in quanto, decorsi i tre anni previsti per il rilascio della certificazione definitiva, gli uffici erano impossibilitati ad “accertare retroattivamente tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi della persona fisica e della società agricola”;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comune di Viterbo (nota prot. n. 1499 del 16/01/2012), la ditta ha presentato ricorso gerarchico alla Direzione Regionale Agricoltura, pervenuto in data 22/02/2012;

ESAMINATE ai sensi della Determinazione n. 1689/2005 le argomentazioni fornite dalla ditta con il ricorso gerarchico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della legge 6/08/1954 n. 604, così come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 542/96, il termine per la presentazione del certificato definitivo dell'ispettorato

provinciale agrario competente per territorio (oggi attestazione IAP) per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è di tre anni dalla registrazione dell'atto;

PRESO ATTO che l'atto di compravendita del terreno per cui la ditta Vitagri Soc. Agr. a r.l., intendeva richiedere agevolazioni fiscali è stato registrato in data 08/01/2009 e che la richiesta di attestazione IAP è pervenuta al comune di Viterbo il 29/12/2011, pertanto entro i termini previsti dalla normativa;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 4 della legge 06/08/1954 n. 604, la valutazione in ordine alle agevolazioni fiscali sull'acquisto di terreni agricoli previste per l'imprenditore agricolo professionale è competenza dell'Ufficio del Registro (oggi Agenzia delle Entrate);

CONSIDERATO che alla data del 29/12/2011 non erano decorsi i tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita;

CONSIDERATO che nella comunicazione del Comune di Viterbo prot. n. 1499 del 16/01/2012 non si rinvenivano ulteriori motivi per il diniego dell'istanza;

RITENUTO pertanto di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **Vitagri Soc. Agricola a r.l.**;

#### **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che si intendono integralmente richiamate:

- di accogliere il ricorso gerarchico della ditta **Vitagri Soc. Agricola a r.l.**, ritenendo insussistenti i motivi che hanno portato al respingimento dell'istanza di rilascio qualifica IAP;
- di rinviare, ai sensi della L.R. 14/99, ai competenti Servizi del Comune di Viterbo la verifica della sussistenza dei requisiti IAP e l'eventuale rilascio della certificazione definitiva sulla base della documentazione fornita dalla ditta.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

Dott. Roberto Ottaviani